

Ufficio di esecuzione

Esecuzione n.

Gruppo n.

Raccomandata

## Assegnazione per l'incasso di un credito pignorato

(art. 131 cpv. 2 LEF)

Nell'ambito del pignoramento a carico di

i creditori

hanno chiesto all'Ufficio di esecuzione che fossero loro attribuiti per l'incasso i seguenti crediti del debitore, impegnandosi a farli valere contro il terzo debitore:

N.	Ammontare del credito			Terzo debitore	
	Totale Fr.	Importo riconosciuto Fr.	Importo contestato Fr.	Nome	Domicilio

Avendo tutti i creditori pignoranti consentito a questo modo di realizzazione, i creditori sopraindicati sono autorizzati a far valere i crediti in questione a **proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio.**

Questa autorizzazione è concessa alle condizioni seguenti:

1. Il diritto di agire contro il terzo debitore in via esecutiva o giudiziaria non può essere ceduto.
2. I creditori avviseranno l'Ufficio sollecitamente trasmettendogli i documenti giustificativi del risultato ottenuto in via giudiziaria, esecutiva o stragiudiziale.
3. Se il credito è stato assegnato per l'incasso a un solo creditore, questi può, in caso d'incasso totale o parziale del credito pignorato, impiegare la somma riscossa per coprire il proprio credito, previa deduzione delle sue spese, secondo l'esecuzione n. . La somma eccedente dovrà essere versata all'Ufficio per conto degli altri creditori pignoranti.
4. Se il credito è stato assegnato per l'incasso a più creditori, essi devono, in caso di processo, costituirsi litisconsorti e, dedotte le spese del processo, consegnare l'eccedenza all'Ufficio perché proceda alla ripartizione.
5. Il credito dovranno giustificare le spese deponendo presso l'Ufficio i documenti necessari. Il compenso che potrà esser loro accordato nei confronti della parte avversa come ripetibili sarà dedotto o ceduto all'Ufficio per l'incasso o per realizzazione all'asta.
6. L'Ufficio si riserva il diritto di annullare la presente cessione se i creditori non fanno valere i crediti pignorati prima del in via esecutiva o giudiziaria o se non proseguono in modo ininterrotto l'esecuzione o la causa iniziata.
7. I creditori sono responsabili verso gli altri creditori pignoranti del danno che potrà causare loro una loro colpa nel procedimento giudiziario o esecutivo.

Luogo e data

Ufficio di esecuzione